

<b>FOGLIO INFORMATIVO</b> Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche Aggiornamento n. 28	<b>“ OPERAZIONI DI FACTORING DEBITORI ”</b>  Ultimo aggiornamento: luglio 2024
---	--

## INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

<b>SACE Fct S.p.A.</b>	<b>Socio unico, Direzione e Coordinamento: SACE S.p.A.</b>
Sede Legale: Via Felice Cavallotti, 14 – 20122 Milano	Sede Secondaria: Piazza Poli 37/42 – 00187 Roma
Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 4344991	Numero di Fax: (02) 434499739
Sito Internet: <a href="http://www.sacefct.it">www.sacefct.it</a>	E-mail: <a href="mailto:info@sacefct.it">info@sacefct.it</a> ; <a href="mailto:PEC@sacefct.it">PEC sacefct@legalmail.it</a>
Partita IVA, Cod. Fiscale e Registro delle imprese di Milano: 06560010966	
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 86	
Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di <i>Factoring</i> italiane	

## OFFERTA FUORI SEDE:

### DA COMPILARE CON I DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome	_____	Ragione Sociale	_____
Telefono	_____	E-mail	_____
Iscrizione ad Albi/Elenchi	_____	Numero delibera iscrizione all'Albo/Elenco	_____
Qualifica	_____	Sede	_____

## INFORMAZIONI GENERALI

### CHE COS'È IL FACTORING

Il *factoring* è un contratto con il quale la Società di *Factoring* acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) generalmente di natura commerciale ma eventualmente anche di natura finanziaria (crediti IVA o crediti di imposta), vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere – nei limiti dei singoli *Plafond* accordati per ciascun Debitore – l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto a inadempimento e/o insolvenza dei Debitori medesimi. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il *factoring* si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela. Il contratto di *factoring* è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

### FACTORING DEBITORI CEDUTI MATURITY

Si tratta di un accordo mediante il quale al Debitore ceduto di una operazione *factoring maturity* viene concessa una dilazione di pagamento rispetto ai termini previsti in fattura. Tale dilazione è a titolo oneroso ed è relativa a crediti, prevalentemente di natura commerciale, oggetto di Cessione alla Società di *Factoring* da parte del Fornitore nell'ambito del rapporto di *factoring maturity* che il medesimo ha in essere con il Factor. L'accordo disciplina l'accettazione preventiva del Debitore ceduto della cessione dei crediti da parte del Fornitore al Factor, la durata della dilazione concessa dal Factor, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dal Factor al Debitore ceduto.

<b>FOGLIO INFORMATIVO</b> Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche	<b>“ OPERAZIONI DI FACTORING DEBITORI ”</b> Pag. 1 di 6
---	---

**RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE**

Sottoscrivendo l'accordo, il cliente Debitore ceduto, si impegna a comunicare immediatamente al Factor ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei Crediti ceduti, fermo restando ogni diritto nei confronti del proprio Fornitore. Nel caso di mancata immediata comunicazione al Factor di tali eventuali riserve e/o contestazioni, il cliente non potrà più opporle al Factor in un momento successivo.

Il mancato puntuale pagamento o il deterioramento della situazione finanziaria e/o patrimoniale del Cliente/Debitore può comportare, ad insindacabile giudizio del Factor, la revoca della dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., con obbligo del Cliente/Debitore di provvedere all'immediato pagamento dell'intero residuo debito, per capitale, interessi e spese.

In caso di operazioni in valuta diversa dall'Euro, il rischio di cambio grava sul Cliente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dal Cedente indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

**CONFIRMING**

Il *Confirming* è un contratto mediante il quale il Factor fornisce al Cliente/Debitore – titolare di obbligazioni di pagamento verso propri Fornitori nascenti da contratti di fornitura – servizi amministrativi e finanziari. In particolare, il Factor gestisce, amministra e paga alla scadenza, per conto del Cliente/Debitore, ai Fornitori, nell'ambito di un Plafond, i crediti preventivamente accettati e riconosciuti dal Cliente/Debitore come legittimamente dovuti. Il Cliente può richiedere al Factor una dilazione, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza originariamente pattuita con i Fornitori.

Il Fornitore può offrire in cessione al Factor i crediti riconosciuti dal Cliente, previa stipula di un contratto di factoring.

**RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE**

Sottoscrivendo il contratto di Confirming, il Cliente/Debitore riconosce incondizionatamente il proprio debito e conferisce al Factor mandato irrevocabile di pagamento al Fornitore, alla scadenza del credito. Il Cliente garantisce l'esistenza dei crediti e assume le obbligazioni previste in contratto; non può opporre al Factor riserve sui crediti preventivamente accettati.

In caso di operazioni in valuta diversa dall'Euro, il rischio di cambio grava sul Cliente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dal Cedente indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

**CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI**

<u>COMMISSIONI DI DILAZIONE</u>	COSTI (LIMITE MAX)	
<b>AL CARICO</b>		
COMMISSIONE DEBITORE FLAT AL NETTO NOTE CREDITO	D101	3,50%
COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI AL LORDO NOTE CREDITO	D103	3,50%
<b>PERIODICHE</b>		
COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI AL LORDO NOTE CREDITO	D104	3,50%
COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI AL NETTO NOTE CREDITO	D105	3,50%
COMMISSIONE DEBITORE MENSILE	D109	3,50%
COMMISSIONE SU DILAZIONE	D113	3,50%

**FOGLIO INFORMATIVO**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del  
29/07/2009 e successive modifiche

“ OPERAZIONI DI FACTORING DEBITORI Pag. 2 di 6

<b>COMMISSIONI DI CONFIRMING</b>		
<b>AL CARICO</b>		
COMMISSIONE CONFIRMING AL NETTO NOTE CREDITO	D114	3,50%

<b>SPESE</b>	<b>COSTI (LIMITE MAX)</b>	
<b>INCASSO</b>		
SPESE PER INCASSI A MEZZO SDD	D202	€ 15,00
SPESE INCASSO SDD	D220	€ 47,00
SPESE INSOLUTO SDD	D225	€ 47,00
<b>GESTIONE DOCUMENTI</b>		
SPESE HANDLING PER RATA DI FATTURA DILAZIONATA O DOCUMENTI SIMILARI	D151	€ 50,00
SPESE GESTIONE RAPPORTO CON ADDEBITI TRIMESTRALE	D181	€ 600,00
SPESE COMUNICAZIONI PERIODICHE	D253	€ 250,00
<b>GIORNI VALUTA</b> oltre ai giorni eventualmente applicati da altri intermediari coinvolti nell'operazione	<b>COSTI (LIMITE MAX)</b>	
<b>INCASSO</b>		
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	D502	15 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. EFFETTI	D518	20 gg
GG VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. SDD	D564	20 gg
<b>MATURITY</b>		
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ANTICIPO INIZIO DILAZIONE	D505	25 gg
<b>ISTRUTTORIA</b>		<b>COSTI (LIMITE MAX)</b>
SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	D404	€ 750,00
<b>INTERESSI DEBITORE</b>		<b>COSTI (LIMITE MAX)</b>
<b>TASSO NOMINALE ANNUO APPLICABILE CON NUMERATORE CIVILE 365/366 E CON DIVISORE CIVILE 365/366 PER OPERAZIONI IN EURO, 360 PER OPERAZIONI IN ALTRA DIVISA</b>		
INTERESSI DI DILAZIONE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	D312	11,50%
INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO CON LIQUID.POSTICIPATA	D313	11,50%
INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO (Con franchigia) CON LIQUID.POSTICIPATA ex Dlgs 231/2002	D314	BCE + 8 % (*)
INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO ex Dlgs 231/2002	D323	BCE + 8 % (*)
INTERESSI DI DILAZIONE	D325	11,50%
RECUPERO INTERESSI	D326	11,50%
TASSO INTERESSI MORATORI ex Dlgs 231/2002		BCE + 8% (*)

(\*) con adeguamento automatico ad ogni variazione semestrale del tasso BCE

## INFORMAZIONI GENERALI CONDIZIONI ECONOMICHE

La liquidazione degli interessi posticipati avviene con cadenza trimestrale.

I tassi possono essere fissi o indicizzati, ossia legati a un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno *spread* e, pertanto, oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi, media mensile, SOFR, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: circuito Bloomberg, Gazzetta Ufficiale per il tasso di mora BCE.

### FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche

“ OPERAZIONI DI FACTORING DEBITORI Pag. 3 di 6

Qualora il tasso nominale ottenuto sommando il parametro allo spread concordato assumesse un valore negativo, il tasso si intenderà pari a zero.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (“TEGM”) previsto dall’art. 2 della legge usura (L. 108/1996) relativo alle operazioni di *factoring* può essere consultato presso la sede o le filiali della Società di *Factoring* e sul sito internet ([www.sacefct.it](http://www.sacefct.it)).

Gli eventuali interessi di mora sono previsti a carico del Cliente. Eventuali interessi di mora a carico della Società di *Factoring* saranno calcolati nella misura prevista dall’art. 1284 primo c. del codice civile, nel tempo applicabile.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate sono da rimborsare al costo: gli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo e altre imposte nonché IVA (se dovuta), ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

E’ gratuito l’invio al cliente da parte della Società di *Factoring* di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche nonché di ogni altra comunicazione periodica.

Riguardo alle richieste di documentazione relative a specifiche/singole operazioni, il cliente ha il diritto di ottenere, a proprie spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

## **RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI**

### **RECESSO**

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto, ferma restando l’accettazione della cessione di credito

Se la Società di *Factoring* modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al cliente con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

### **TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO**

Nel caso di scioglimento del contratto, la liquidazione del rapporto è da effettuarsi entro 15 giorni dall’ultimo pagamento, da parte del Debitore, di quanto dovuto al Factor.

### **RECLAMI**

In caso di eventuali controversie il cliente può presentare un reclamo a SACE Fct, mediante l’invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, ai seguenti recapiti:

- SACE Fct S.p.A., Piazza Poli 37/42, 00187 Roma
- e-mail: [reclami@sacefct.it](mailto:reclami@sacefct.it) pec: [reclamisacefct@pec.it](mailto:reclamisacefct@pec.it)

La Società è tenuta a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Nell’eventualità in cui non sia soddisfatto della risposta ricevuta o in mancanza della stessa nel termine suindicato, il cliente potrà comunque ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l’apposito organo per la soluzione stragiudiziale delle controversie costituito presso Banca d’Italia, in attuazione dell’art. 128-bis T.U.B.

### **FOGLIO INFORMATIVO**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d’Italia del  
29/07/2009 e successive modifiche

“ OPERAZIONI DI FACTORING DEBITORI Pag. 4 di 6

Per maggiori informazioni sull'ABF è possibile consultare il sito internet della Società [www.sacefct.it](http://www.sacefct.it) o il sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono pubblicati l'apposita Guida e la modulistica di riferimento.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il Cedente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

A tal proposito, si evidenzia inoltre che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

## LEGENDA

<b>Società di factoring (o Factor)</b>	SACE Fct SpA
<b>Cedente (Fornitore)</b>	La persona fisica o giuridica, cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
<b>Debitore</b>	La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Fornitore (cedente) il pagamento di uno o più crediti.
<b>Credito</b>	Indica <ul style="list-style-type: none"> <li>crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e, in generale, ogni somma che il Fornitore abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo;</li> <li>quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.</li> </ul>
<b>Cessione</b>	Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del Corrispettivo. Alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre nel caso dei crediti indicati sub b) si applicano gli artt. 1260 e ss. del codice civile.
<b>Dilazione</b>	La proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti che il Factor può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.
<b>Commissioni</b>	Indica il valore percentuale che viene addebitato per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti.
<b>Interessi</b>	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente Debitore alla società di factoring in ragione della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
<b>Liquidazione</b>	Liquidazione dei conti che avviene con cadenza periodica in corso d'anno.
<b>Valuta</b>	Data di addebito di una somma di denaro o di accredito degli incassi, dalla quale decorrono gli interessi.
<b>Tasso di mora per le transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012</b>	Interessi semplici di mora su base giornaliera, ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea – BCE - alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, determinato con cadenza semestrale e pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, maggiorato di uno spread di 8 punti percentuali.
<b>Spese handling</b>	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
<b>Tasso Effettivo Globale Medio ("TEGM")</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria "altri finanziamenti", aumentarlo di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore agli 8 punti percentuali.

### FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche

“ OPERAZIONI DI FACTORING DEBITORI ” Pag. 5 di 6

<b>Parametro di indicizzazione:</b>	Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato.
<b>Periodo di riferimento</b>	Anno solare o mobile (l'anno decorre dalla data di stipula del contratto), considerato ai fini dei conteggi dei compensi annui o dei conguagli, ove previsti.
<b>Reclamo</b>	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.
<b>RIBA Ricevuta bancaria</b>	Ordine di incasso di crediti disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del pagatore, che provvede all'invio di avviso.
<b>SDD (SEPA Direct Debit) SDD B2B (Business to Business)</b>	Servizio comunitario di addebito diretto in euro in ambito ai paesi aderenti all'area SEPA (Single Euro Payments Area). In particolare il servizio SDD B2B è rivolto a soli soggetti debitori classificati come "non consumatori" e non prevede il rimborso per il debitore nel caso di operazioni autorizzate.
<b>SCT (SEPA Credit Transfer)</b>	Dal 1 febbraio 2014 ha sostituito il bonifico bancario nei paesi aderenti all'area SEPA (Single Euro Payments Area).
<b>PMI</b>	Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa e consortile, di cui alla Raccomandazione della Commissione 2 Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. In particolare, per quanto riguarda i requisiti dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;</li> <li>• "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;</li> <li>• "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.</li> </ul>

**OFFERTA FUORI SEDE:  
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Il sottoscritto attesta di aver ricevuto:

- il presente  **foglio informativo**
- il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (**TEGM**) previsti dalla Legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura);
- la Guida Pratica per il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Data

Firma per avvenuta ricezione

.....

.....

**NB Si precisa che l'offerta da parte del collocatore non comporterà per il cliente alcun costo od onere aggiuntivo.**

**FOGLIO INFORMATIVO**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del  
29/07/2009 e successive modifiche

“ OPERAZIONI DI FACTORING DEBITORI Pag. 6 di 6